**BRASILE**

ACCETTAZIONE EREDITÀ E DONAZIONE - CAPACITÀ PERSONE FISICHE E GIURIDICHE STRANIERE

L’ordinamento locale sembra chiaramente attribuire agli stranieri la capacità di accettare eredità o donazioni. Tale possibilità è espressa per quanto riguarda gli stranieri residenti in Brasile ai sensi del primo comma dell’art. 5 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile. Il comma XXX del suindicato articolo prevede specificamente, peraltro, il diritto all’eredità a favore anche degli stranieri. Considerato che il suindicato art. 5 della Costituzione brasiliana regola diritti e garanzie fondamentali, tali garanzie vanno estese anche ai non residenti, fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni contenute in leggi speciali. Inoltre, l’art. 4, comma I della Lei n. 13.445/2017 (Estatuto do Estrangeiro) assicura espressamente agli stranieri i “direitos e liberdadescivis, sociais, culturais e econômicos”. Si aggiunge il fatto che l’art. 1814 del locale Codice Civile (Lei 10.406 del 10 gennaio 2002) non prevede lo straniero tra i soggetti esclusi dalla successione e che allo stesso modo la sezione dedicata alla donazione nel suindicato Codice (artt. 538 a 564) non esclude gli stranieri da tale istituto contrattuale.

Ovviamente, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’accettazione dell’eredità e della donazione da parte di cittadini stranieri, l’ordinamento locale riserva tale svolgimento, per i beni immobili e mobili in territorio brasiliano, ai sensi delle norme pertinenti del Codice di Procedura Civile in vigore (Lei 13.105 del 16 marzo 2015, artt. 42 e seguenti), alla giurisdizione brasiliana. È consentita l’applicazione della normativa straniera in materia, ai sensi del suindicato art. 5, comma XXXI della Costituzione locale, esclusivamente qualora essa sia più favorevole al coniuge o ai figli brasiliani del de cujus straniero.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, esse rientrano espressamente tra i soggetti ammessi alla successione testamentaria ai sensi dell’art. 1799, comma II del locale Codice Civile e non rientrano tra i soggetti esclusi dalla lista degli eredi e legatari ai sensi dell’art. 1801 del suindicato Codice. Le persone giuridiche straniere risultano, inoltre, poter essere destinatarie di donazione proveniente dal Brasile, come si evince dall’ordinamento tributario locale che esclude in questo caso il donatore dalla contestuale tributazione alla fonte.

Su tali basi, si ritiene che nell’ordinamento locale il cittadino straniero, residente o no in Brasile, e la persona giuridica straniera, costituita o no in Brasile, godano della capacità giuridica per accettare eredità o donazioni, salve le disposizioni contenute in leggi speciali come, peraltro, stabilito anche dall’art. 16 delle nostre Preleggi.

ACQUISTI IMMOBILIARI

Sussiste la condizione di reciprocità per l’acquisto di immobili a eccezione degli immobili rurali.

Esistono, infatti, alcune restrizioni per l´acquisizione di immobili rurali in Brasile da parte di persone fisiche e giuridiche straniere autorizzate a operare nel Paese, in conformità a quanto previsto dalla Legge n° 5.709 del 1971 e successive modifiche e integrazioni. Sono equiparate alle persone giuridiche straniere anche le persone giuridiche di diritto brasiliano la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da soci stranieri.

A titolo esemplificativo, si evidenza che:

i) l´acquirente persona fisica di un immobile rurale dovrà necessariamente essere residente in Brasile, ovvero dovrà essere dotato di un visto di residenza permanente; (ii) l´acquirente persona giuridica dovrà presentare specifici progetti di investimento che dovranno essere approvati dagli organi di competenza; (iii) esistono limitazioni in termini di estensione dell’area rurale oggetto di acquisto da parte di stranieri.

COSTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

La legislazione brasiliana prevede diverse tipologie di società, tuttavia quelle maggiormente utilizzate sono la società a responsabilità limitata e quella per azioni.

Le società per azioni, regolamentate dalla Legge n° 6.404 del 1976, hanno il loro capitale sociale diviso in azioni. Almeno il 10% del capitale sociale deve essere versato all´atto della costituzione. In tal senso, in ciascuna operazione di aumento del capitale, sarà necessario che almeno il 10% del valore oggetto dell’aumento sia versato al momento della sottoscrizione.

Le società a responsabilità limitata, regolamentate dalla Legge n° 10.406 del 2002, hanno il loro capitale sociale diviso in quote. Non è necessario versare un valore minimo di capitale sociale all´atto della costituzione.

Inoltre, esistono altre due tipologie di società che sono utilizzate dagli investitori e che non esigono la pluralità di soci. La impresa individuale a responsabilità limitata (Eireli) è regolamentata dalla Legge n. 12.441/2011 e la società unipersonale (Unipersonale) è regolamentata dalla Legge n. 13.874/2019.

Entrambi assomigliano alla società a responsabilità limitata al riguardo della responsabilità del titolare e del socio. Il tipo Eireli esige un capitale minimo e il tipo Unipersonale, invece, non prevede limitazioni di questo genere.

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Società per azioni: La normativa brasiliana, che regolamenta le società per azioni (Legge 6.404 del 1976 e successive modifiche), prevede che gli organi di una società per azioni sono l´Assemblea Generale degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, dovendo i membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione essere persone fisiche. Diverse sono le funzioni e le attribuzioni del “Conselho de Administração” e della “Diretoria”, in ragione della titolarità o meno, in capo ai componenti di tali organi, di poteri di rappresentanza e funzioni esecutive. I membri del “Conselho de Administração” sono privi di funzioni esecutive e di poteri di rappresentanza; inoltre, per gli stessi non è richiesto il requisito della residenza in Brasile. L'entrata in carica di un consigliere residente o domiciliato all'estero resta condizionata alla nomina, mediante procura valida per almeno tre anni dopo la scadenza dell'incarico, di un rappresentante residente nel Paese, con poteri per ricevere citazioni in azioni giudiziarie proposte contro di lui sulla base della legislazione societaria vigente. La legge nº 12.431/2011 ha altresì soppresso la necessità che i membri del Consiglio di Amministrazione siano necessariamente azionisti, modificando l’art. 146 della legge di riferimento.

L´esistenza del Consiglio di Amministrazione, a sua volta, è facoltativa, essendo obbligatoria soltanto nelle società per azioni quotate in borsa o in quelle che abbiano il capitale autorizzato. Il Consiglio di Amministrazione, quando esistente, deve essere composto da almeno 3 membri, anche non residenti in Brasile, purché questi possiedano un procuratore residente con poteri per ricevere citazioni sulla base dell'art. 146 della Legge delle società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale, senza poteri di rappresentanza della società, di carattere deliberativo. I membri della “Diretoria”, invece, sono dotati di funzioni esecutive e/o poteri di rappresentanza, per i quali è invece richiesto il requisito della residenza.

L´esistenza della Direzione è obbligatoria nelle società per azioni, dovendo tale organo essere composto da almeno due direttori, residenti in Brasile. Detto organo ha funzione esecutiva e i suoi membri hanno poteri di rappresentanza della società.

I verbali dell´Assemblea Generale degli Azionisti e quelli della riunione del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni devono essere registrati alla JuntaComercial e pubblicate nel Diario Ufficiale (corrispondente alla Gazzetta Ufficiale italiana) e in un giornale di grande diffusione. In generale, per le delibere delle società per azioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea. Tali atti dovranno essere registrati innanzi alla JuntaComercial competente.

Società a Responsabilità Limitata: L’amministratore di una società a responsabilità limitata dovrà essere necessariamente residente in Brasile. La società a responsabilità limitata potrà essere amministrata dai soci o da terzi estranei alla compagine sociale. Nel caso in cui l’amministratore sia un terzo, è necessario che questi sia nominato dall’unanimità del capitale sociale, qualora non sia stato interamente versato, o dai 2/3 di esso, qualora il capitale sociale sia stato totalmente versato.

Le delibere dei soci dovranno essere formalizzate mediante una modifica dello statuto della società (contrato social). Il quorum necessario all’approvazione di dette delibere varia a seconda della materia oggetto di discussione e approvazione dei soci. Tali atti dovranno essere registrati innanzi alla JuntaComercial competente.

ACCORDI IN VIGORE:

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO (firmata a Roma il 03.10.1978, in vigore dal 24.4.1981)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE (firmato a Roma il 18.10.1982, in vigore dal 28.8.1984)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>